

## A TUTTI I TITOLARI DI REGISTRAZIONE VEICOLI

Loro Sedi

**Oggetto: Presentazione istanze RIN in formato digitale e pagamento delle tariffe.**

**Riferimento:** 1) Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul RIN (REV B) del 9/10/2014;  
2) Decreto ANSF n. 03/2012.

L'iter delle istanze in oggetto è sicuramente agevolato nel caso in cui esse siano presentate in formato digitale, in conformità ai dettami del decreto legislativo n. 82/2005 e della legge n. 241/1990, modalità che si chiede pertanto di adottare in via prioritaria.

Al riguardo si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed indicazioni:

1. le istanze digitali devono essere presentate in uno dei formati previsti dalle norme tecniche Agid reperibili all'indirizzo:  
[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi\\_decreti\\_direttive/dpcm\\_13\\_11\\_2014\\_allegato\\_2\\_formati.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_13_11_2014_allegato_2_formati.pdf);
2. ciascun file deve contenere un solo documento e deve essere firmato digitalmente singolarmente, esattamente come per il formato cartaceo: la nota accompagnatoria e gli Allegati 1 e 8 devono sempre essere contenuti ciascuno in un proprio file dedicato e firmato singolarmente, così come gli Allegati 4 che devono essere firmati digitalmente da entrambi gli interessati;
3. sono accettate esclusivamente le firme digitali contemplate dalle regole tecniche Agid reperibili all'indirizzo: [http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee\\_guida/firme\\_multiple.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf);
4. ciascuna istanza, con tutti i relativi file predisposti come sopra specificato, deve essere inoltrata, tramite un messaggio dedicato, da una PEC riconducibile al mittente all'indirizzo [rin@pec.ansf.gov.it](mailto:rin@pec.ansf.gov.it). Le regole tecniche Agid di riferimento sono reperibili all'indirizzo: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/posta-elettronica-certificata>;
5. l'invio in conformità al precedente punto 4 sostituisce completamente quello cartaceo che pertanto in tal caso non dovrà essere effettuato;
6. Parimenti, nel caso dell'invio di cui al punto 4 non dovrà essere inviata alcuna ulteriore comunicazione agli indirizzi email [agenzia.sicurezza@ansf.gov.it](mailto:agenzia.sicurezza@ansf.gov.it) e [agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it](mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it): ciascuno di tali invii, così come l'invio cartaceo, darebbe luogo infatti a protocollazioni ripetute e sarebbe quindi causa di possibili confusioni e ritardi non addebitabili a questa Agenzia.

Si fa infine presente che questa Agenzia è tenuta ad accertare l'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al Decreto ANSF n.3/2012 e che la presentazione dell'Allegato 8 costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000; pertanto il versamento della tariffa dovuta, comprensivo dell'imposta di bollo virtuale, deve essere effettuato sul conto corrente dell'ANSF in anticipo o contestualmente alla presentazione dell'istanza e con un importo identico a quanto dichiarato. Nel bonifico dovrà essere chiaramente indicata la causale e nel relativo Allegato 8 dovrà essere indicato un numero di riconoscimento del bonifico che permetta di risalire immediatamente all'operazione effettuata. Se entro i 30 giorni solari successivi alla presentazione dell'istanza non sarà stato possibile per questa Agenzia accertare l'entrata bancaria dichiarata tramite un Allegato 8 regolarmente presentato, il provvedimento emanato sarà revocato in regime di autotutela amministrativa e i veicoli interessati saranno, se necessario, sospesi sul RIN.



MARGARITA GIULIO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
19.07.2018 14:23:51  
UTC

Il Vicedirettore  
ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
19.07.2018 14:25:38 UTC